



# COMANDO MILITARE ESERCITO "SICILIA"

oOo

## AVVISO ALLA POPOLAZIONE

1. Si avverte che nella zona corrispondente al Poligono di tiro denominato "MASSERIA DEI CIPPI", meglio indicata nel successivo paragrafo 2.a., saranno svolte ESERCITAZIONI A FUOCO con munizionamento scoppiante e non, nei mesi di: SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2018:

nei giorni: 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28

nei giorni: 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30-31

nei giorni: 02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30

nei giorni: 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-27-28-31

SETTEMBRE dalle ore 08.00 alle ore 18.00;

OTTOBRE dalle ore 08.00 alle ore 18.00;

NOVEMBRE dalle ore 08.00 alle ore 18.00;

DICEMBRE dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

2. Per motivi di PUBBLICA INCOLUMITÀ a mente dell'art. 332 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell'art. 438 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, è stata emanata l'ORDINANZA n. 09/2018 in data 05 LUG. 2018 affissa all'Albo Pretorio Comunale, con la quale è stato disposto:

- a. LO SGOMBERO di persone e di animali, per i giorni e le ore sopra indicati, dalla zona compresa tra i punti di coordinate:

(33S UC 4276 – 1842); (33S UC 4320 – 1861); (33S UC 4310 – 1808); (33S UC 4354 – 1766); (33S UC 4166 – 1718); (33S UC 4299 – 1702); (33S UC 4264 – 1690); (33S UC 4342 – 1702).

La zona indicata sarà delimitata con bandieroni di colore rosso ed interdetta da VEDETTE. La delimitazione della zona e l'ubicazione dei bandieroni e delle vedette sono riportati sulla carta topografica allegata all'Ordinanza di Sgombero ed affissa all'Albo Pretorio Comunale;

- b. IL DIVIETO DI ACCESSO all'area sgomberata, ad eccezione del personale autorizzato dal Direttore di Esercitazione o del tiro;

- c. L'OCCUPAZIONE, da parte dell'Ente/Reparto che svolge l'attività a fuoco, delle postazioni per vedette e dell'area precedentemente indicata e riportata sulla carta topografica affissa all'Albo Pretorio Comunale;

- d. L'INTERDIZIONE AL TRANSITO delle strade che attraversano la zona pericolosa;

3. SI RENDE NOTO CHE:

- a. I CONTRAVVENTORI a quanto sopra detto e/o alle ingiunzioni fatte dalle VEDETTE (INCARICATE DI FAR RISPETTARE IL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA SGOMBERATA) saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;

- soggetti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dall'art. 336 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e/o dal combinato disposto degli art. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace e 336 e 337 del Codice Penale;

- b. E' VIETATO RIMUOVERE/RACCOGLIERE PROIETTI – CARTUCCE – ORDIGNI ESPLOSIVI E/O RELATIVI ROTTAMI.

Chiunque, durante il corso di esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà esserne data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/Reparto che svolge le esercitazioni (se ancora in zona) ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili – cartucce – ordigni esplosivi e dei relativi rottami, si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n. 109:

- Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, di ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.

- Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.

- Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

- c. LE MODALITÀ E I TERMINI DI TEMPO PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZI CONSEGUENTI A "SGOMBERI - OCCUPAZIONI - DANNI" sono riportati nell'allegato "C" (AVVERTENZE) all'ORDINANZA DI SGOMBERO ed affissi all'Albo Pretorio Comunale.

Palermo,

05 LUG. 2018

IL COMANDANTE  
Gen. B. Claudio MINICHIELLI